

INCA CGIL Veneto

Febbraio 2009

CGIL



2009: il “cumulo” pensioni + altri redditi

Pensioni: il cumulo

PREMESSA

L'art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel S.O. n. 126/L alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 1° agosto 2008, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.


L'articolo in esame ha altresì stabilito che, con la stessa decorrenza (1° gennaio 2009), le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se:

- ✓ liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
- ✓ ovvero al compimento dell'età pensionabile, vale a dire a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne,

disponendo inoltre la soppressione dei commi 21 e 22 dell'art. 1, Legge nr.335/1995, sempre con effetto dalla medesima data.

I titolari di pensioni liquidate con il sistema contributivo possono parimenti cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo a condizione che il diritto alla pensione sia stato acquisito con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (in pratica i requisiti previsti per il pensionamento di anzianità).

Ma vediamo, meglio, nel dettaglio. →



Pensioni di anzianità

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Esclusi

- a) Le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Restano quindi confermate, per tali situazioni, le disposizioni speciali dell'articolo 1, commi 185, 186 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (pensione + part time).
- b) Le disposizioni in questione non si appli-

cano del pari ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai titolari dei trattamenti definitivi di anzianità.

- c) Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni in esame i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito. Detti assegni sono assoggettati a specifica disciplina.

Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Pensioni liquidate nel sistema contributivo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 "per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia".

Dal 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (co.co.pro.), a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato

dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004 (requisiti generali per il pensionamento di anzianità).

Per stabilire se l'anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell'applicazione della disciplina sul cumulo, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v. circolare INPS n. 22 dell'8 febbraio 1999, messaggio INPS n. 4233 del 23 luglio 1999, circolare INPS n. 20 del 26.1.2001, punto 3).

Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di vecchiaia dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti dovranno pertanto risolvere il rapporto di lavoro.

Per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, rientranti nell'ambito di applicazione della norma in esame, le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Perplessità

Ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni sul regime di cumulo da applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 nel testo novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247: si tratta, in particolare, delle pensioni conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti di età e di anzianità in vigore fino alla predetta data nonché delle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti meno stringenti rispetto a quelli fissati dalla legge n. 243 del 2004 per l'operare della salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento.

Nel merito siamo in attesa delle precisazioni da parte degli Istituti competenti



1° GENNAIO 2008,

... SE FOSSE

PASSATA LA LEGGE

"MARONI / BERLUSCONI"

(Legge nr.243/2004)

Il 28 luglio 2004 fu approvata la legge n.243/2004 contenente la "delega per la riforma delle pensioni". La maggior parte delle novità introdotte dalla riforma furono rinviate al 2008.

Pensione di anzianità

- ✓ Fino al 2007 resteranno in vigore le norme attualmente in vigore.
- ✓ Dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e **60 anni di età**; i lavoratori autonomi con 35 di contributi e **61 anni di età**. Per tutti è prevista la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età.
- ✓ Dal 2010 i requisiti diventano 35 + 61 per i lavoratori dipendenti e 35 + 62 per quelli autonomi (oppure 40 anni di contributi).
- ✓ Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi, serviranno 62 anni di età per i dipendenti e 63 per gli autonomi (oppure 40 anni di contributi).
- ✓ Le donne avranno la possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore (35 + 57), ma la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo.
- ✓ **Dal 2008 le finestre di uscita sono ridotte da quattro a due (1° gennaio e 1° luglio).**

Il cumulo per le pensioni INPDAP

L'INPDAP, con propria Nota Operativa nr. 45/2008 ha fornito specifiche informazioni in merito alle novità statuite con la norma in esame.

Date alcune specificità si ritiene opportuno richiamarne alcuni passaggi.

Il comma 3 dell'articolo 19 in commento ha ribadito che "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758", le quali – come è noto – stabiliscono che i trattamenti di pensione di cui beneficiano i dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

L'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità.

Per gli iscritti all'INPDAP nella locuzione "pensioni di invalidità" rientrano:

- a) i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991),
- b) le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973),
- c) i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al "rapporto di servizio".

Per queste (tre) tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone l'art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per completezza di esposizione si precisa, altresì, che ai fini che qui interessano nella locuzione "pensione di invalidità" non sono stati ri-

compresi i trattamenti derivanti da inabilità di cui all'articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 in quanto incompatibili con qualsiasi attività lavorativa per esplicita disposizione legislativa (articolo 10 DM 187/1997).

Per le pensioni di invalidità, come sopra individuate, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo così come riepilogate nelle tabelle riportate nel presente foglione informativo.

L'INPDAP, nella propria Nota Operativa del 28/11/2008, n. 45, prosegue precisando:

"Ciò posto, al fine di dare attuazione alla norma in questione, gli interessati sono tenuti a presentare alla sede provinciale / territoriale competente all'erogazione del trattamento pensionistico, la specifica richiesta, avente carattere meramente dichiarativo, volta all'applicazione della disposizione in esame. In tali casi le Sedi sono tenute a provvedere, con la massima tempestività, alla relativa regolarizzazione.

Per agevolare il lavoro di individuazione dei potenziali aventi diritto, la struttura informatica della Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione fornirà un tabulato, con l'indicazione delle partite di pensione che potrebbero avere titolo alla abolizione del divieto di cumulo previsto dall'articolo 19 in esame".

Riportiamo dunque un "modello base" che suggeriamo ai soggetti interessati.

Nulla è variato per i soggetti che hanno aderito al regime di cumulabilità di cui all'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nei confronti dei quali continua ad operare l'eventuale trattenuta sulla pensione fino alla scadenza naturale dell'importo dovuto (cioè coloro che hanno "pagato il ticket" per sfuggire ai limiti allora vigenti in materia di cumulo).

Ciò in quanto, detti pensionati hanno usufruito del regime di liberalizzazione del cumulo in data anteriore al 1° gennaio 2009 in virtù della specifica disposizione sopra richiamata, che subordina tale diritto al pagamento di un importo una tantum da effettuarsi anche in forma rateale.

E' appena il caso di fare presente che, in applicazione del più volte richiamato art. 19 della legge n. 133/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i titolari di pensioni di anzianità non sono più obbligati a comunicare l'inizio di una attività lavorativa (dipendente e/o autonoma), ma ne hanno facoltà per evitare duplicazioni di benefici (ad es. detrazioni, assegno per il nucleo familiare ovvero richiesta di applicazione di aliquota fiscale più alta) con consistenti congruagli a debito in sede di dichiarazione dei redditi.



Le “tabelle INPDAP”

| INPDAP - Decorrenza entro il 31 dicembre 1997 | | | | | |
|--|---------------|--|------------|---|------------|
| Decorrenza entro il 31/12/1994 <i>(D.Lgs. n.503/1992 – L. nr.537/1993)</i> | | Decorrenza dal 01/01/1995 <i>(D.Lgs. nr. 503/1992 – L. nr. 537/1993)</i> | | Decorrenza dal 01/10/1996 <i>(Legge nr. 663/1996)</i> | |
| autonomo | dipendente | Autonomo | Dipendente | Autonomo | dipendente |
| Totale cumulo | Totale cumulo | 50% | 50% | Previgente normativa in base alla data di maturazione dei requisiti | |

Le percentuali di incumulabilità si applicano sulla parte eccedente il trattamento minimo INPS e fino a concorrenza dei redditi percepiti


Le pensioni di invalidità sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente per decorrenze fino al 31.12.1994; per decorrenze dall'1/1/1995 è ininfluenza la data di maturazione dei requisiti e andrà trattenuto l'importo della pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo INPS sia in caso di lavoro autonomo che dipendente.

| INPDAP Decorrenze dall'1/1/1998 con effetto anche sulle pensioni liquidate anteriormente, se più favorevoli <i>(Legge nr. 449/1997)</i> | |
|---|------------|
| AUTONOMO | DIPENDENTE |
| 50% | 50% |

| INPDAP Decorrenze dall'1/1/1999 Con effetto anche sulle pensioni liquidate anteriormente, se più favorevoli <i>(Legge nr. 448/1998)</i> | | INPDAP Decorrenze dall'1/1/2001 Le pensioni liquidate anteriormente mantengono la previgente normativa, se più favorevole <i>(Legge nr. 388/2000)</i> | |
|---|---|---|---|
| AUTONOMO | DIPENDENTE | AUTONOMO | DIPENDENTE |
| 50% | 50% | 70% * | 50% |
| Con 40 anni di anzianità contributiva: CUMULO TOTALE | Con 40 anni di anzianità contributiva: 50% | Con 40 anni di anzianità contributiva: CUMULO TOTALE | Con 40 anni di anzianità contributiva: CUMULO TOTALE |

* E' cumulabile il 70% della pensione eccedente l'ammontare del trattamento minimo INPS.
La trattenuta non può comunque superare il 30% dei redditi da lavoro autonomo

N.B.: al raggiungimento dell'età pensionabile le pensioni di invalidità sono equiparate ai trattamenti pensionistici di vecchiaia ai fini dell'applicazione della disciplina sul cumulo



Visita il ns sito:
<http://www.inca.it/>



Il PATRONATO INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) è stato istituito - dalla CGIL - nel 1945 per difendere i diritti dei lavoratori e per contribuire alla riforma della legislazione sociale e previdenziale.

L'attività Inca è svolta gratuitamente nei confronti di tutti coloro che chiedono tutela. Inca è il primo patronato italiano per volume di attività e per struttura organizzativa.



PATRONATO INCA-CGIL

Legge 30 marzo 2001, n. 152

Recapiti telefonici:

- * **Belluno: 0437 942 553**
- * **Mestre: 041 549 13 56**
- * **Padova: 049 894 42 90**
- * **Rovigo: 0425 377 325**
- * **Treviso: 0422 409 211**
- * **Verona: 045 867 46 29**
- * **Vicenza: 0444 564 844**



IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2009

Valori provvisori

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

| Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi | Pensioni sociali | Assegni sociali |
|----------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1° gennaio 2009 | 458,20 | 261,17 | 337,11 | 409,05 |
| IMPORTI ANNUI | 5.956,60 | 3.395,21 | 4.382,43 | 5.317,65 |

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 - LIMITI DI REDDITO

| Ammontare dei redditi | Percentuale di riduzione |
|--|---|
| Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. | 25 per cento dell'importo della pensione |
| Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. | 40 per cento dell'importo della pensione |
| Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. | 50 per cento dell'importo della pensione |